

LEGGE 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016): LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

Dott. Massimiliano Teruggi

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

SUPER AMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI


SUPER AMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Oggetto dell'agevolazione

Riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi e non dell'Irap, di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o di canone di leasing

SUPER AMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Requisito soggettivo: soggetti titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni indipendentemente dal regime contabile adottato



I forfettari dovrebbero restare esclusi in quanto non deducono quote di ammortamento

SUPER AMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Requisito oggettivo: beni materiali nuovi strumentali all'attività di impresa

- A. *Strumentali: i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo – sono esclusi i beni merce ed i materiali di consumo*
- B. *Beni esclusi:*
- *Beni immateriali*
 - *Beni usati*
 - *Beni per i quali vigono coefficienti tabellari di ammortamento (DM 31/12/1988) < al 6,5%*
 - *Fabbricati e costruzioni*
 - *Altri beni di cui all'allegato alla Legge di Stabilità (come condutture, condotte, aerei, materiale rotabile)*

SUPER AMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Modalità acquisizione del bene agevolato

A. *Acquisizione diretta*



Per acquisto di beni mobili rileva la data di consegna o spedizione (ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale); in caso di contratto di appalto rileva il momento di ultimazione della prestazione, salvo la presenza di Sal per partite divisibili accettate dal committente con la liquidazione definitiva

B. *Acquisizione tramite contratti di locazione finanziaria*



Per acquisto in leasing rileva la data di consegna del bene al locatario, salvo la presenza di clausole di prova a favore di quest'ultimo, circostanza nella quale occorre fare riferimento alla dichiarazione di esito positivo della prova e del collaudo

N.B. E' escluso il noleggio

SUPER AMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Aspetti operativi

- A. *Gli investimenti devono perfezionarsi dal 15 Ottobre 2015 al 31 Dicembre 2016*
- B. *Il beneficio non rileva agli effetti della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all'atto del realizzo del bene né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni*
- C. *L'agevolazione non transiterà a conto economico , ma si procederà ad una deduzione extracontabile*
- D. *L'agevolazione non produce effetti sulla determinazione degli acconti*

SUPER AMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Autovetture

- A. È previsto un incremento dei valori fiscali massimi di rilevanza per le autovetture di cui all'art. 164 co. 1 lettera b) TUIR (autovetture aziendali):
- € 25.306 in luogo dell'ordinario limite di € 18.076 per autovetture e autocaravan
 - € 36.152 in luogo dell'ordinario limite di € 25.823 per autovetture e autocaravan acquistate da agenti di commercio
 - € 5.784 in luogo dell'ordinario limite di € 4.132 per motocicli
 - € 2.892 in luogo dell'ordinario limite di € 2.066 per ciclomotori
- B. L'incremento non riguarda:
- autovetture destinate esclusivamente ad utilizzo strumentale ed a uso pubblico
 - autovetture concesse, per la maggior parte del periodo di imposta, in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori

SUPER AMMORTAMENTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Leasing

Per i canoni di leasing l'agevolazione dovrebbe riguardare solo la quota capitale e non la quota interessi, eventualmente maggiorata del prezzo dell'opzione finale di riscatto.

Per determinare quale sia la quota agevolata si dovrebbe poter fare riferimento al metodo forfetario del DM 24 Aprile 1998, applicando la maggiorazione del 40% al costo sostenuto dal concedente

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

NUOVO LIMITE DEL CONTANTE

NUOVO LIMITE DEL CONTANTE

Innalzata la soglia di utilizzo del contante nelle transazioni tra soggetti diversi a 2.999,99 euro in luogo del precedente limite, valevole sino al 31/12/2015, di 999,99 euro

Trasferimento di contanti

Trasferimento di libretti di deposito bancari o postali

Trasferimento di titoli al portatore

NUOVO LIMITE DEL CONTANTE

- Resta la possibilità di effettuare pagamenti oltre la soglia per gli operatori di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, i quali sono autorizzati a ricevere pagamenti di beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia entro il limite di 15.000,00 euro
- Il canone di affitto può essere pagato in contanti, poiché è stato eliminato l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative con strumenti idonei alla tracciabilità dei pagamenti

NUOVO LIMITE DEL CONTANTE

Assegni

- Gli assegni restano ancorati alla vecchia soglia di 999,99 euro
- Gli assegni postali, bancari e circolari (nonché i vaglia postali e cambiari) se di importo > a 1.000,00 euro devono obbligatoriamente contenere l'indicazione del nominativo/ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
- Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, senza clausola di non trasferibilità, ma anche tali assegni devono recare la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro

NUOVO LIMITE DEL CONTANTE

Pagamenti frazionati

- Il trasferimento di contante oltre la soglia è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati
- Art. 1 lettera m) D.Lgs. 231/2007  si ritiene frazionata un'operazione unitaria sotto il profilo sostanziale, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale

NUOVO LIMITE DEL CONTANTE

Pagamenti frazionati

Nota Mef del 12 Giugno 2008



In caso di più trasferimenti, ognuno di importo < alla soglia di Legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non si realizza alcun cumulo qualora il frazionamento:

- risulta connaturato all'operazione stessa
- è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti o previsto dalla prassi commerciale, ovvero conseguenza della libertà contrattuale

N.B. Resta fermo il potere discrezionale dell'Amministrazione Finanziaria di valutare se il frazionamento sia stato realizzato con lo scopo di eludere il divieto normativo

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

L'imprenditore individuale che alla data del 31 Ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può optare per l'esclusione degli stessi, dal regime di impresa, con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% (delle imposte sui redditi e dell'Irap) sulla differenza tra il valore normale degli immobili estromessi ed il loro costo fiscalmente riconosciuto

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

ELEMENTI PECULIARI DELL'AGEVOLAZIONE

- *Soggetto a cui è rivolta l'agevolazione*: solo imprenditori individuali alla data del 01/01/2016 - non professionisti
- *Tipologia di beni*: beni immobili strumentali per natura (categorie B,C,D,E, A10) o per destinazione
- *Data in cui i beni devono essere posseduti*: 31 Ottobre 2015 (il bene può essere locato dal 01/11/2015)
- *Termine per eseguire l'operazione*: 31 Maggio 2016 (non serve intervento del Notaio)
- *Periodo di imposta di decorrenza degli effetti*: 01 Gennaio 2016
- *Base imponibile imposta sostitutiva*: differenza tra valore normale e costo fiscale del bene
- *Aliquota imposta sostitutiva*: sempre 8%
- *Data versamento imposta sostitutiva*: 60% entro il 30/11/16 – 40% entro il 16/06/17
- *Possibili effetti sui redditi del titolare*: no
- *Effetti sul quinquennio di possesso ex art. 67 co. 1 TUIR*: non interrompe il periodo di possesso
- *Imposte di registro e ipocatastali*: non dovute
- *Imposta Iva*: dovuta – nessuna agevolazione

N.B. Per quanto non espressamente previsto, la norma rimanda alle disposizioni in tema di cessioni ed assegnazioni di beni ai soci da parte di società

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

FOCUS SU CONCETTO DI BENE STRUMENTALE

Per l'imprenditore la qualifica di bene strumentale è così determinata (Legge n. 413/1991):

- Beni immobili acquistati dal 01/01/1992: l'immobile deve essere annotato nei registri (libro inventario, beni ammortizzabili o registro iva acquisti)
- Beni strumentali per destinazione acquistati entro il 31/12/1991: l'immobile deve essere utilizzato esclusivamente per l'attività commerciale a prescindere dalla sua contabilizzazione
- Beni strumentali per natura acquistati entro il 31/12/1991: l'immobile deve essere annotato nei registri (libro inventario, beni ammortizzabili o registro iva acquisti)

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELL'ESTROMISSIONE

L'estromissione va esercitata con il comportamento concludente
(Circolare Agenzia Entrate n. 39/E/2008)



Contabilizzazione sul libro giornale e sul registro dei beni ammortizzabili, in caso di contabilità ordinaria, ovvero solo sul registro dei beni ammortizzabili in caso di contabilità semplificata

Perfezionamento dell'opzione con l'indicazione in dichiarazione (Risoluzione Ministeriale n. 82/E/2009), ovvero con il pagamento dell'imposta sostitutiva (Risoluzione Ministeriale n. 228/E/2009)

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE

Il valore normale può essere sostituito con quello determinato su base catastale

DETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEL BENE

Il costo fiscale è dato dalla differenza tra il costo storico dell'immobile e l'importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti fino al periodo di imposta 2015, tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti effettuate

IMPRENDITORE CHE HA AFFITTATO L'UNICA AZIENDA ALLA DATA DELL'ESTROMISSIONE

In tal caso in capo al locatore difetta la condizione di imprenditore, pertanto l'estromissione non è ammessa (Circolare Agenzia Delle Entrate n. 40/E/2002)

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

SCRITTURE CONTABILI

- DIVERSI a IMMOBILI
F.DO AMM.TO IMMOBILI
PATRIMONIO NETTO
- IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI a ERARIO C/IMPOSTA SOST.
- ERARIO C/IMPOSTA SOST. a BANCA C/C ORDINARIO

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

FOCUS SU PROBLEMATICHE IVA

- L'estromissione dei beni è assimilata, ai fini Iva, alla cessione di beni ex art. 2 co. 2 numero 5) DPR 633/1972
- L'operazione è da considerarsi esente ex art. 10 co. 1 n. 8-ter DPR 633/1972 (salvo il caso di opzione per l'Iva ovvero il caso in cui l'imprenditore sia il costruttore/ristrutturatore dell'immobile e lo ceda entro i 5 anni dalla fine lavori nel qual caso è obbligatorio applicare l'Iva)
- Non si hanno effetti sul pro-rata dell'anno
- Necessario effettuare la rettifica della detrazione per cambio di destinazione del bene ex art. 19-bis2 co. 2 DPR 633/1972, se il bene è posseduto da meno di 10 anni

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

FOCUS SU PROBLEMATICHE IVA

- La base imponibile è quella prevista dall'art. 13 co. 2 lettera c) DPR 633/72: si tratta del prezzo di acquisto o di costo dell'immobile estromesso determinato nel momento in cui si effettua l'estromissione
- Se all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stata operata la detrazione dell'imposta (bene proveniente dalla sfera privata dell'imprenditore o bene acquistato da un soggetto privato etc.), l'estromissione non è equiparabile ad una cessione ed è fuori campo Iva

N.B. Attenzione agli
immobili locati

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

PROROGA BONUS EDILIZI

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

PROROGA BONUS EDILIZI

Detrazione lavori di riqualificazione energetica

E' stabilita la proroga per un altro anno (fino al 31/12/2016) della detrazione fiscale nella misura del 65% delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 1 commi da 344 a 347 Legge n. 269/2006.

N.B. La detrazione Irpef/Ires del 65% per gli interventi di risparmio energetico viene estesa anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda/di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

PROROGA BONUS EDILIZI

Detrazione lavori di ristrutturazione edilizia e bonus arredo

E' stabilita la proroga per un altro anno (fino al 31/12/2016) della detrazione fiscale nella misura del 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Analogamente è prorogato per un altro anno (fino al 31/12/2016) il c.d. «bonus arredo», la detrazione fiscale nella misura del 50% per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per forni); l'agevolazione spetta su un importo di spesa non superiore a € 10.000.

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

PROROGA BONUS EDILIZI

Bonus mobili per giovani coppie

E' stabilita la detrazione Irpef per le spese sostenute nel 2016, per l'acquisto di mobili adibiti ad arredo dell'abitazione principale; la detrazione è simile al c.d. «bonus arredo» ma si differenzia per i seguenti aspetti:

- la detrazione, pari la 50%, spetta per un ammontare di spesa non > di euro 16.000, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo
- la detrazione è concessa alle giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio) che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni, di cui almeno uno dei due non abbia i 35 anni di età e che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

N.B. La detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero edilizio né con il bonus arredo ordinario.

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

MODIFICATO INTEGRALMENTE L'ART. 26 DEL DPR 633/1972

- a. Emissione nota di variazione ai fini Iva a seguito del verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente → Co. 2
- b. Emissione nota di variazione ai fini Iva a seguito dell'assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale o ad un'altra procedura di soluzione della crisi di impresa → Co. 4 lett. a)
- c. Emissione nota di variazione ai fini Iva a seguito dell'esperimento da parte del fornitore di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa → Co. 4 lett. b)

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

Termine emissione note di variazione Iva

Nota di variazione emessa al verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e simili o dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente



Entro il termine di un anno

Nota di variazione emessa a seguito di procedura concorsuale o ad un'altra procedura di soluzione della crisi di impresa o per procedure esecutive infruttuose



Non c'è un termine se non quello ordinario per l'esercizio del diritto alla detrazione (termine per presentazione della dichiarazione relativa al 2° successivo all'operazione)

LEGGE DI STABILITA' 2016: LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

Note di variazione di cui al comma 4 lett. a) art. 26 DPR 633/1972

La nota di variazione può essere emessa dalle seguenti date:

1. sentenza dichiarativa in caso di fallimento
2. provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
3. decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
4. decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
5. decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis RD 267/1942
6. pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato ex art. 67 3° co. lettera d) RD 267/1942

N.B. Per i casi di cui ai punti da 1 a 4 l'organo della procedura non annoterà la nota di variazione nel registro degli acquisti con segno meno

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

Entrata in vigore

Norme che consentono
l'emissione della nota di
variazione Iva in diminuzione
in caso di procedure
concorsuali o di altre
procedure di soluzione della
crisi di impresa



Dal
01/01/2017

Altre novità



Dal
01/01/2016